

Sentenza: n. 152 del 23 maggio 2017 (deposito del 27 giugno 2017)

Materia: trasporto pubblico

Parametri invocati: art. 117, primo e secondo comma, lettera e) Cost.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: art. 12, comma 1, lettera b), della legge della Regione Molise 4 maggio 2016, n. 5 (Legge di stabilità regionale 2016).

Esito: - inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1, lettera b), della legge della Regione Molise 4 maggio 2016, n. 5 (Legge di stabilità regionale 2016), in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione;
- non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1, lettera b), della legge della Regione Molise n. 5 del 2016, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

Estensore nota: Carla Paradiso

Sintesi:

la Corte si pronuncia sul ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti dell'articolo 12, comma 1, lettera b) della legge regionale del Molise 5/2016 (Legge di stabilità regionale 2016) per violazione dell'articolo 117, primo e secondo comma, lettera e,) della Costituzione.

La norma censurata introduce tra i requisiti per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti "*il domicilio professionale nella provincia di Campobasso o di Isernia*" violando così, secondo il ricorrente, le disposizioni costituzionali, poiché la previsione di tale requisito costituirebbe un'ingiustificata discriminazione limitativa della modalità di accesso al mercato della libera circolazione dei lavoratori, ponendosi in contrasto con i principi nazionali e comunitari in materia di concorrenza.

In primo luogo la Consulta dichiara inammissibile la questione relativa alla violazione dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in riferimento alla lesione dei principi comunitari in materia di concorrenza, perché risulta mancante la necessaria piena corrispondenza tra il ricorso e la delibera che l'ha autorizzato (sentenze 265 e 1 del 2016, 250 e 153 del 2015).

La questione sollevata in relazione al secondo comma, lettera e) dell'articolo 117 è ritenuta non fondata.

La Corte fa notare che il requisito del "*domicilio professionale nella provincia di Campobasso o di Isernia*" richiesto dalla legge della Regione Molise non può essere comparato alla norma, citata dal ricorrente, che richiedeva la residenza di almeno un anno (art. 6, comma 1, lettera b) l.r. Molise 25/2012), dichiarata illegittima dalla stessa Corte per lesione del principio della concorrenza con sentenza 264/2013.

Diverse sono le caratteristiche del requisito oggetto del ricorso. Scrive la Corte "*È, difatti, di tutta evidenza la necessità che il soggetto iscritto presso il ruolo provinciale abbia un domicilio professionale nello stesso ambito territoriale in cui intende svolgere la sua attività, essendo assoggettato al controllo e al mantenimento di tutti i requisiti richiesti da parte della Camera di commercio provinciale che gestisce il ruolo in questione. Il collegamento territoriale con la Regione in cui il soggetto è abilitato a svolgere la sua attività trova, dunque, una sua ragionevole motivazione nella natura e caratteristiche del ruolo professionale dei conducenti, per il quale lo stesso legislatore nazionale ha stabilito l'ambito territoriale di svolgimento dell'attività regolata, demandando gli artt. 2, 3, 5 e 5-bis della legge n. 21 del 1992 a regolamenti comunali di definire l'area e le modalità di esercizio*".

Una volta che il soggetto interessato ha superato positivamente l'esame presso la Commissione regionale, attestando così la volontà di esercitare l'attività di conducente nella Regione, la previsione del domicilio professionale nel medesimo ambito risulta giustificabile sia per esigenze di gestione amministrativa del ruolo stesso, sia per i relativi controlli sul mantenimento dei requisiti, anche in funzione delle esigenze di garanzia e tutela dell'utenza.

La Corte ritiene, dunque, che l'introduzione del requisito del domicilio professionale non determini alcuna lesione della competenza statale in materia di concorrenza, costituendo, invece, espressione della competenza regionale nella regolazione del settore di attività in oggetto, ad essa demandata dal legislatore nazionale.